

Regolamento di previdenza 2014

Prima parte: piano di previdenza KU33a

A partire dal 1° gennaio 2014 per tutte le persone assicurate nel piano BKU33a, CKU33a e DKU33a (piano di previdenza più estesa) entra in vigore il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza. Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo d'applicazione della cassa pensione.

Le denominazioni al maschile di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

proparis Fondazione di previdenza nelle arti e mestieri Svizzera, Berna

1. Cerchia delle persone assicurate

(cfr. punto 2.1 delle disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni indicate nelle disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della cassa pensione. In questo piano di previdenza, i lavoratori indipendenti e dipendenti

- che sono già assicurati in un piano di previdenza della cassa pensione (piano di previdenza precedente) e che lo proseguono,
 - i quali hanno raggiunto il 58° anno d'età e
 - il cui salario si è ridotto di al massimo la metà dopo i 58 anni,
- possono chiedere che venga continuata la previdenza per la componente del salario assicurato ridotto previsto nel piano di previdenza precedente (differenza tra l'attuale salario assicurato e quello nuovo). La riduzione del salario non deve essere riconducibile a un'incapacità lavorativa.

La componente di salario da assicurare in tale piano di previdenza deve essere notificata all'organo d'applicazione.

2. Basi di calcolo

(cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A) Età di pensionamento

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria ai sensi della LPP.

B) Salario assicurato

Il salario assicurato funge da base per stabilire i contributi e calcolare le prestazioni di previdenza.

Per salario assicurato si intende:

- per i dipendenti: la componente di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui importo oscilla da un minimo di CHF 6000 a un massimo costituito dalla differenza tra l'attuale salario assicurato nel piano di previdenza precedente e quello nuovo.
- per i lavoratori indipendenti: la componente di reddito notificata, il cui reddito oscilla da un minimo di CHF 6000 a un massimo costituito dalla differenza tra l'attuale reddito annuo assicurato nel piano di previdenza precedente e quello nuovo.

Le modifiche al salario assicurato possono essere eseguite al 1° gennaio di ogni anno.

C) Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia

L'avere di vecchiaia è composto:

- dagli accrediti di vecchiaia (cfr. scala dei contributi),
- dagli eventuali riscatti versati a seguito di un divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata,
- dagli eventuali rimborsi di un prelievo anticipato e
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione.

3. Prestazioni previdenziali

(cfr. punti 4 - 8 delle disposizioni generali)

A) Prestazioni per la vecchiaia

Capitale di vecchiaia

Il capitale di vecchiaia diventa esigibile al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'ammontare del capitale di vecchiaia dipende dall'avere di vecchiaia disponibile per la persona assicurata ai sensi del punto 2. C.

Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e per coniugi o conviventi superstiti e orfani.

Gli aventi diritto possono chiedere che alla data prevista per il versamento il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovraobbligatori.

Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al più presto a partire dal compimento del 58° anno, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa.

La richiesta di anticipo delle prestazioni deve essere inoltrata all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B) Prestazioni in caso di invalidità

Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità può essere assicurata nei piani di previdenza BKU33a e CKU33a.

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. In linea di principio, le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF hanno la priorità. Il periodo d'attesa è di 24 mesi. La rendita d'invalidità si estingue quando il grado d'invalidità diventa inferiore al 40% o al più tardi al momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento oppure decede.

L'importo della rendita d'invalidità ammonta al 40% del salario assicurato. Le rispettive prestazioni di invalidità vengono versate anche in caso di invalidità causata da infortunio.

Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido può essere assicurata nel piano di previdenza BKU33a.

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. Il periodo d'attesa è di 24 mesi.

L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

La rendita per figli d'invalido viene versata anche in caso di invalidità causata da infortunio della persona assicurata.

Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi è assicurato nei piani di previdenza BKU33a, CKU33a e DKU33a.

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità lavorativa di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità lavorativa. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

L'esonero dal pagamento dei contributi è concesso anche in caso di incapacità lavorativa dovuta a infortunio.

C) Prestazioni in caso di decesso

Capitale di decesso

Il capitale di decesso può essere assicurato nei piani di previdenza BKU33a, CKU33a e DKU33a.

Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

Il capitale di decesso è formato:

- dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso e
- da un capitale supplementare di decesso pari al 300% del salario assicurato che dall'età di 45 anni (donne) e 46 anni (uomini) si riduce del 15% del salario assicurato per ogni anno trascorso.

Il capitale di decesso viene versato anche in caso di decesso dovuto a infortunio.

Rendita per orfani

La rendita per orfani può essere assicurata nel piano di previdenza BKU33a.

La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle disposizioni generali.

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità. La rendita per orfani viene versata anche in caso di decesso dovuto a infortunio della persona assicurata.

4. Libero passaggio

(cfr. punto 9 delle disposizioni generali)

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2.C.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà abitativa

(cfr. punto 10 delle disposizioni generali)

Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della cassa pensione. In questa occasione l'organo d'applicazione riscuote un contributo alle spese amministrative secondo il regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali di norma devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

6. Finanziamento

(cfr. punto 11 delle disposizioni generali)

A) Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alla persona assicurata con le modalità ritenute più opportune.

Il contributo è interamente a carico della persona assicurata. La ditta affiliata detrae il contributo dal salario e lo versa alla cassa pensione come risulta dal resoconto.

B) Acquisto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

Il riscatto facoltativo di tutte le prestazioni regolamentari è escluso nel piano di previdenza KU33a.

Ciononostante, se in tale piano di previdenza è stato effettuato un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa oppure se in seguito a un divorzio o a uno scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è stata versata la prestazione di libero passaggio o una parte di essa, il rimborso del prelievo anticipato e il riscatto in caso di divorzio o scioglimento giudiziale sono consentiti.

C) Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici

L'integrazione delle prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici sono esclusi nel piano di previdenza KU33a.

Ciononostante, se in tale piano di previdenza è stato effettuato un prelievo anticipato per la promozione della proprietà abitativa oppure se in seguito a un divorzio o a uno scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è stata versata la prestazione di libero passaggio o una parte di essa, il rimborso del prelievo anticipato e il riscatto in caso di divorzio o scioglimento giudiziale sono consentiti.

Aggiunta n. 1 al

Regolamento di previdenza 2014

Prima parte: piano di previdenza B, BKU, CKU, DKU, BKU33a
CKU33a e DKU33a

Regolamento di previdenza 2016

Prima parte: piano di previdenza CKU10

Valido dal 1° gennaio 2017

Per la previdenza professionale descritta nelle disposizioni generali del regolamento di previdenza nell'ambito della LPP, a partire dal 1° gennaio 2014, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza (PP) B, BKU, CKU, DKU, BKU33a, CKU33a e DKU33a nonché a partire dal 1° gennaio 2016 per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza (PP) CKU10 (**piano di previdenza esteso**) si applica il seguente piano di previdenza. Le disposizioni generali (seconda parte del regolamento di previdenza) possono essere visionate e/o richieste presso il datore di lavoro / l'organo di esecuzione della cassa pensioni.

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale a entrambi i sessi. Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

Opera di previdenza di proparis Previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

In data 3 novembre 2016 la commissione amministrativa ha deciso di adeguare come segue la disposizione punto 3 A) del regolamento di previdenza (Prima parte: piano di previdenza), valida dal 1° gennaio 2014/2016. Le rimanenti disposizioni rimangono invariate.

Il consiglio di fondazione ha approvato tali adeguamenti il 24 novembre 2016.

3. Prestazioni di previdenza (cfr. punti 4 - 8 delle disposizioni generali)

A) In terza età

Capitale di vecchiaia

Il capitale di vecchiaia è esigibile quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A.

L'importo del capitale di vecchiaia è determinato dall'aver di vecchiaia disponibile all'età di pensionamento della persona assicurata ai sensi del punto 2. C.

Con la liquidazione in capitale decadono tutti i diritti nei confronti della CP MOBIL.

Alla scadenza di una liquidazione in capitale gli aventi diritto possono richiederne la conversione individuale in una rendita personale alle attuali aliquote sovraobbligatorie dell'assicuratore gerente.

Pensionamento flessibile

Le persone assicurate possono richiedere il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dai 58 anni compiuti, a condizione che cessino definitivamente l'attività lucrativa.

Le persone assicurate che prorogano la propria attività lucrativa oltre l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A possono prorogare la riscossione delle prestazioni di vecchiaia di cinque anni al massimo. Le relative richieste devono essere presentate al più tardi sei mesi prima all'organo di esecuzione.